

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n. 23/52: Consorzio Gema (Comune di Arzano – NA). Nota, in data 29 novembre 2022, del Coordinamento provinciale di Napoli dell'Organizzazione sindacale S.I. COBAS che, richiamando una propria precedente nota del 15 novembre 2022, conferma lo stato di agitazione e sciopero dei lavoratori e richiede l'attivazione di una procedura in sede prefettizia. Nota del Comune di Arzano, in data 30 novembre 2022, che segnala la mancata raccolta di rifiuti a partire dal 26 novembre 2022. Nota istruttoria della Commissione in data 12 dicembre 2022. Nota dell'Azienda, in data 27 dicembre 2022, nella quale riferisce che solo nella giornata del 29 novembre si è registrata un'astensione improvvisa dal lavoro dei lavoratori che hanno comunque garantito le prestazioni indispensabili. Nota dell'O.S. S.I. COBAS, in data 28 dicembre 2022, nella quale si precisa che l'astensione era stata preannunciata in considerazione della incapacità dell'Azienda di fornire adeguate risposte ai lavoratori. Nota dell'O.S. S.I. COBAS, in data 28 febbraio 2023, con la quale. In risposta alla richiesta della Commissione, in data 17 gennaio 2023, specificamente richiesta di chiarire se la comunicazione del 15 novembre 2022 dovesse intendersi quale atto di proclamazione di uno sciopero (senza indicazione della data di effettuazione e della durata), non ha fornito alcun chiarimento in merito (rel.ce Razzolini) (Pos. 1510/22)

(Seduta del 13 marzo 2023)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente **delibera di invito**:

**LA COMMISSIONE
PREMESSO CHE**

- il Coordinamento provinciale di Napoli dell'Organizzazione sindacale S.I. COBAS, in data in data 15 novembre 2022, proclamava "l'apertura dello stato di agitazione e sciopero" dei lavoratori del Consorzio Gema addetti al servizio di igiene ambientale nel Comune di Arzano (NA), rinnovando la richiesta di incontro presso la Prefettura per affrontare le problematiche del cantiere in tema di organizzazione del lavoro, in relazione all'inquadramento di alcune figure professionali, già oggetto di confronto con Azienda e Comune di Arzano, e il mancato versamento al sindacato delle quote di adesione trattenute ai lavoratori;

-il Coordinamento provinciale di Napoli dell'Organizzazione sindacale S.I. COBAS, con nota in data 29 novembre 2022, confermava lo stato di agitazione dei lavoratori addetti al servizio di igiene ambientale nel Comune di Arzano (NA) e comunicava che quello stesso giorno "tutte le maestranze hanno posto in essere la preannunciata agitazione, che si allega, sospendendo il servizio ma comunque garantendo la componente essenziale" del servizio;

-il Comune di Arzano, con note del 29 e 30 novembre 2022, rilevata la mancata esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti a partire dal 26 novembre 2022, diffidava Azienda e Sindacato a garantire l'immediata ripresa del regolare servizio;

-con nota istruttoria del 12 dicembre 2022, la Commissione invitava le parti a riferire in merito ai fatti segnalati dal Comune di Arzano, precisando la durata e le modalità dell'astensione, il numero complessivo dei lavoratori che si erano astenuti dal lavoro e se fossero stati garantiti, durante l'astensione, i servizi minimi;

-il Consorzio Gema, con nota del 27 dicembre 2022, in risposta alla richiesta della Commissione, precisava che: a) il giorno 15 novembre 2022 l'Organizzazione sindacale S.I.COBAS aveva aperto uno stato di agitazione degli operatori ecologici presso il Comune di Arzano; b) il giorno 29 novembre, senza alcun preavviso, j lavoratori si erano astenuti dal lavoro senza aver attivato le procedure previste dalla legge; c) durante l'astensione erano state garantite le prestazioni indispensabili; d) non era stato avviato alcun procedimento disciplinare a carico dei lavoratori astenuti;

-il Coordinamento provinciale di Napoli dell'Organizzazione sindacale S.I. COBAS, in risposta alla richiesta della Commissione, in data 28 dicembre 2022, precisava che l'astensione era stata più volte preannunciata dall'O.S. e si era svolta nella sola giornata del 29 novembre 2022 "data in cui, nonostante l'adesione totale allo sciopero, i lavoratori hanno garantito i servizi di raccolta nei presidi di pubblico interesse del territorio";

-la Commissione, in data 17 gennaio 2023, non essendo chiaro il ruolo dell'Organizzazione sindacale in indirizzo nella vicenda, la invitava a voler indicare in modo definitivo se la comunicazione del 15 novembre 2022 dovesse intendersi quale atto di proclamazione di uno sciopero (senza indicazione della data di effettuazione e della durata) o se l'astensione dei lavoratori potesse essere considerata un'iniziativa spontanea dei lavoratori;

-in riscontro alla richiesta della Commissione, il Coordinamento provinciale di Napoli dell'Organizzazione sindacale S.I. COBAS, in data 28 febbraio 2023, dichiarava "di aver già fornito tutte le spiegazioni utili" nella propria nota del 29 novembre 2022;

CONSIDERATO CHE

-lo sciopero nel settore dell'igiene ambientale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dall' Accordo nazionale di regolamentazione del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale *eia* servizi alla collettività, del 1° marzo 2001, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 19 aprile 2001, n. 01/31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2001, n. 184;

-le disposizioni della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché del citato Accordo, risultano essere state violate con riferimento agli obblighi: a) del preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione (art.2, co.2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e art.2 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001); b) del rispetto del termine di preavviso (art.2, co. 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e art.2 dell'Accordo nazionale sopra citato); c) della predeterminazione della durata dell'astensione (art.2, co. 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e art.2 dell' Accordo nazionale sopra citato);

-nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla Commissione, non è emerso alcun elemento che consenta di ricondurre i comportamenti denunciati all'Organizzazione sindacale S.I. COBAS, Coordinamento territoriale di Napoli, che, specificamente richiama di chiarire se la

comunicazione del 15 novembre 2022 dovesse intendersi quale atto di proclamazione di uno sciopero (senza indicazione della data di effettuazione e della durata), non ha fornito alcun chiarimento in merito;

-che, pertanto, l'astensione dal lavoro delle maestranze del Consorzio Gema, impiegate nel servizio di igiene ambientale nel Comune di Arzano (NA), del 29 novembre 2022, sono da imputare, in via esclusiva, alla condotta spontanea dei dipendenti dell' Azienda;

RILEVATO

che, secondo l'orientamento espresso dalla Commissione con deliberazione n. 08/518, adottata nella seduta del 16 ottobre 2008, *"nel caso di astensioni spontanee collettive di lavoratori in relazione alle quali non sia possibile individuare il soggetto promotore, la Commissione, riscontrata l'illegittimità dell'astensione, inviterà il datore di lavoro ad adottare i previsti provvedimenti disciplinari"*;

VISTI

gli art.4, co.1, e 13, co.1, lett .i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

INVITA

Il Consorzio Gema S.r.l., in persona del legale rappresentante, ad adottare i provvedimenti disciplinari esperibili a carico dei lavoratori che si sono astenuti dalle prestazioni lavorative il 29 novembre 2022;

PRESCRIVE

al legale rappresentante della Società medesima di comunicare alla Commissione, ai sensi dell'art.2, co. 6, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'esito dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei lavoratori, fornendone prova documentale entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti medesimi, riservandosi, in caso di inottemperanza al relativo obbligo, di applicare le sanzioni previste dall'art.4, *co.4-sexies*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nei confronti del datore di lavoro;

DISPONE

la notifica della presente deliberazione al Consorzio Gema S.r.l., in persona del legale rappresentante;

DISPONE, INOLTRE,

la trasmissione della presente deliberazione al Prefetto di Napoli, al Sindaco di Arzano (NA), ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.13, co. 1, letto n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.